



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 5

PARERE SUL DINIEGO DI STRALCIO TOTALE DELLE CARTELLE
ESATTORIALI FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE
ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI
AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015

Il sottoscritto revisore dei conti Dr. Stefano Perugini, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 5.5.2021,

VISTO

- l'articolo 1, comma 222, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che *«sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente*

creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;

- i successivi commi 228, 229 e 229 bis della medesima norma;

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 51 pervenuta in data 23.3.2023, nella quale si ritiene di non applicare lo stralcio totale dei carichi fino ad € 1.000,00 per le motivazioni ivi esposte;

- l'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del diniego dello stralcio totale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, stabilita dall'art. 1, comma 229 bis L. 197/2022, introdotto dall'art. 3 bis, comma 1, lett. e) D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14.

Firenze, 24 marzo 2023

Il Revisore Unico

FIRMATO Dr. Stefano Perugini